

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3987

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori ELIA, ANDREOLLI e DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1999

—————

Modifica dell’articolo 49 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che la prevalente dottrina costituzionalistica ha interpretato l'articolo 49 della Costituzione dando alla formula del «metodo democratico» un significato circoscritto ai rapporti tra partiti nell'ambito di una competizione (e di un concorso), ispirato al pluralismo politico.

Da allora la situazione è certamente cambiata ed un lungo processo di integrazione, a sinistra e a destra, ha superato le esigenze «difensive» che motivavano quella interpretazione limitativa. D'altra parte è opportuno, anche per evitare ogni residuo equivoco, che sia chiaramente previsto l'intervento del legislatore nazionale per garantire la tutela dei principi democratici nella vita interna dei partiti. Non ci si accusi dunque di tuziorismo costituzionale se partiamo dalla revisione dell'articolo 49 della Costituzione; se mai è l'opposto atteggiamento (passare senz'altro ad una legge ordinaria, sul modello di quella della Repubblica federale tedesca o di altri paesi europei) che potrebbe esporre al rimprovero di una certa disinvoltura in materia tanto delicata.

Il presente disegno di legge, facendo ricorso alla procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può affrontare il tema dei partiti, strettamente collegato alla forma di stato e di governo democratici, non incontrando il limite previsto dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, istitutiva della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, e dalla particolare disciplina prevista per la revisione della seconda parte della Carta costituzionale.

Nella discussione del disegno di legge si valuteranno due aspetti di primaria impor-

tanza per un positivo sviluppo della vita democratica nel nostro paese: 1) in quali forme e con quali misure può essere tutelata l'osservanza dei principi democratici fondamentali della democrazia nelle relazioni esterne e nella vita interna dei partiti italiani? 2) si devono prevedere sanzioni simili o diverse da quelle individuate nell'articolo 21 della Legge fondamentale germanica? Probabilmente - sia detto incidentalmente - i politologi italiani (da Sartori a Panebianco) hanno sopravvalutato la portata e gli effetti delle sentenze del Tribunale costituzionale di Karlsruhe, che hanno posto fuori legge i partiti di ispirazione comunista e nazista.

Un'altra questione riguarda, poi, il rapporto tra norme sull'ordinamento interno dei partiti e norme adottate per provvedere al loro finanziamento. È storicamente accertato che la «intensità» e, si direbbe, la profondità della prima disciplina è in qualche modo correlata agli oneri che lo Stato e i contribuenti assumono per i costi della vita politica. Nel nostro paese la vicenda del finanziamento pubblico (pure iniziata nel lontano 1974) non si è ancora assestata su una normativa che possa ritenersi stabilizzata. Anche senza soffermarsi sulla deliberazione abrogativa del corpo referendario del 1993, sta di fatto che per troppi aspetti la disciplina adottata in questi anni ha un carattere di provvisorietà. In attesa che su questo tema si giunga ad una normativa più organica, anche la disciplina sull'ordinamento interno dei partiti può essere sottoposta ad una ulteriore riflessione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«*Art. 49.* - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale. L'ordinamento interno dei partiti, che disciplina la loro struttura ed il loro funzionamento, deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia. Devono essere resi noti i mezzi di finanziamento per la loro attività di formazione civica, di promozione della partecipazione politica dei cittadini e di concorso all'espressione del voto.

La legge, nel quadro del pluralismo politico, disciplina ulteriormente i partiti ed il loro finanziamento».

